

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, FINI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 12 ottobre 1989

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo superare alcune incertezze che si sono manifestate in merito all'applicazione dei benefici concessi ai dipendenti civili e militari dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, — e ciò, in particolare, nei casi di ricostruzione economica della carriera in base a disposizioni di carattere generale.

In merito, più volte gli interessati (ex combattenti), per la tutela dei propri interessi, hanno dovuto rivolgersi ai tribu-

nali amministrativi regionali, e quello della regione Toscana, già in data 27 settembre 1977, accogliendo l'istanza del ricorrente, aveva emanato una chiara decisione (n. 471) statuendo che « il beneficio di cui al citato articolo 1 della legge n. 336 del 1970 non consiste solo nella semplice anticipazione dello scatto di stipendio in corso di maturazione, bensì comporta la valutazione di un periodo di tempo (nella specie due anni) che va ad inserirsi nello *status* del dipendente, come vera e propria anzianità di servizio ».

Decisione logica, perché si verteva nel caso di una ricostruzione economica della carriera, sulla base dell'anzianità acquisita nello *status* precedente e non anche di un passaggio ad altra carriera. Ovvio che se l'acquisita anzianità per meriti combattentistici non fosse stata trasferita nella nuova posizione, il beneficio legittimamente attribuito, ed in corso di godimento, sarebbe venuto meno, con l'assurda conseguenza che a parità di condizioni, all'impiegato ex-combattente sarebbe stata attribuita — una volta effettuata la ricostruzione — l'identica posizione economica di altro impiegato non combattente.

Di questo problema si è interessata la Sezione di controllo della Corte dei conti, che in data 14 aprile 1988 si è concordemente espressa nei seguenti termini:

« La disposizione di cui all'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, infatti, nel

suo significato lessicale, chiaramente accorda il beneficio della valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la determinazione degli stipendi; se ne deve dedurre che l'aumento di anzianità ivi previsto ha la stessa efficacia di quella normalmente connessa all'effettiva esplicazione del servizio agli effetti del sistema retributivo ».

Affidiamo quindi la presente proposta di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le maggiori anzianità connesse alla concessione dei benefici combattentistici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, goduti dal dipendente civile e militare dello Stato durante un qualsiasi momento della sua attività di servizio, debbono essere computate nell'anzianità effettiva dell'interessato anche in sede di ricostruzione economica della carriera, prevista da leggi a carattere generale.